

N. 425/13 R.G. DIB.  
N. 3217/12 R.G. N. R.

N. 132-2015 Reg. Sent  
data del deposito  
03 FEB. 2015

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Mod.3/SG

Redatta scheda il  
\_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI FERRARA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

innanzi al Tribunale di Ferrara - Sez. Penale composto da:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Dott. Luca Marini     | Presidente est. |
| Dott. Stefano Amore   | Giudice         |
| Dott. Debora Landolfi | Giudice         |

alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza

**SENTENZA**

nei confronti di:

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ res.te a \_\_\_\_\_  
alla via \_\_\_\_\_ - elett.te dom.to c/o lo studio dell'Avv. Marzia Giovannini  
in Varese via Robbioni, n.39

*-libero presente-*

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 316 ter c.p., perché, posto in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) da Alitalia Spa dal 01.10.2009 al 31.08.2010, omettendo di informare l'INPS di Roma di essere stato assunto dalla società \_\_\_\_\_ Airlines con la mansione di pilota dal 12.04.2010, assunzione che comportava come conseguenza la decadenza dal diritto all'erogazione della somma a titolo di CIGS ai sensi dell'art.8 comma 5 L.160/1988, conseguiva indebitamente il contributo CIGS erogato dall'INPS dal 12.04.2010 al 31.08.2010 per un ammontare complessivo di €34.221,27.  
In Ferrara dal 12.04.2010 al 31.08.2010

**Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. G. Tittaferante del Foro di Ferrara  
del difensore di fiducia : Avv. Marzia Giovannini del Foro di Varese**

**Le parti hanno concluso come segue:**

**Il P.M. chiedendo l'assoluzione ex art.530 cpv. perché il fatto non costituisce reato.**

**Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione con la formula più ampia.**



A seguito di opposizione a Decreto Penale n. 1038/12 di data 9.10.12, Il GIP del Tribunale di Ferrara ha disposto il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine al delitto contestatogli nella rubrica, con decreto in data 27.3.2013.

Nel corso del dibattimento, sono stati ascoltati, in qualità di testimoni il M.llo Piero Paciotta appartenente al Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Verona, che ha condotto le indagini conseguenti alla segnalazione dell'INPS e, quale imputato di reato collegato, il collega dell'imputato, Com.te L. , l'imputato, , ha reso l'esame.

Il P.M. ha prodotto la documentazione raccolta dalla GdF di Verona in esito alle indagini disposte a seguito della segnalazione INPS sul caso, la Difesa ha prodotto un proprio fascicolo documentale, relativo ai contratti in essere con Airlines, i libretti di volo del , le circolari ENAC e la corrispondenza con INPS relative alla peculiare fattispecie in esame.

In sostanza, la posizione del Com.te , pilota Alitalia in casa integrazione straordinaria, del tutto analoga a quella di altri suoi colleghi (come il Com.te , sentito infatti ex art. 210 c.p.p.), ha comportato che, nel periodo di forzata inattività per Alitalia, ad evitare di perdere la propria licenza di volo, soggetta a stringenti controlli di operatività professionale ed effettività di esercizio nel volo, lo stesso si sia rivolto ad altra compagnia, la Airlines, appunto, la quale, tuttavia, prima di assumerlo, lo ha naturalmente sottoposto ad un periodo di prova ed adattamento ai propri protocolli operativi; tale periodo, corrispondente a quello contestato dall'INPS come soggetto a retribuzione e, pertanto, in violazione della normativa sulla contestuale corresponsione degli emolumenti di CIGS, ha avuto durata dal 12.4 al 31.8.10, data successivamente alla quale l'imputato ha comunicato formalmente all'INPS la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro.

La normativa internazionale sulla sicurezza del volo e la natura stessa, peculiare, dell'attività professionale di un pilota di linea, non potrebbero, del resto, consentire un'attività di prova ed inserimento attivo nei protocolli operativi di una diversa Compagnia Aerea senza retribuzione dell'attività di tale qualificato tirocinio; d'altro lato, i tempi lunghissimi di risoluzione della crisi industriale di Alitalia erano incompatibili con una inattività di volo che avrebbe comportato la perdita di qualsiasi titolo abilitativo al volo per i piloti della Compagnia.

Tali peculiarità, peraltro, sono state evidenziate dalla stessa INPS nella successiva circolare 8/8/11 (doc. 20 Difesa) nella quale si afferma espressamente:

*le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende o dipendeva il lavoratore*

la circolare in questione prosegue affermando che tale periodo neutro non comporta l'obbligo di preventiva comunicazione, ma onera il pilota ad una successiva autocertificazione che possa consentire all'INPS di stabilire *il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato, per conseguire i titoli dianzi specificati.*

La necessità stessa di una tale successiva specificazione circolare dell'INPS circa le peculiari comunicazioni sui detti periodi di addestramento remunerato per il mantenimento quantomeno dei

titoli abilitativi, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva in caso di effettiva assunzione, comporta che l'addebito di insufficiente comunicazione preventiva mosso al nel caso di specie non sia fondato, risultando il periodo di addestramento in contestazione in situazione di oggettiva incertezza di qualificazione agli occhi dello stesso Ente denunciante: in ogni caso, in relazione al periodo in questione, poi oggetto di dettagliata comunicazione successiva e, peraltro, di richiesta preventiva di chiarimenti al riguardo, nessun addebito soggettivo può essere mosso all'imputato, nei confronti del quale non è sussistente il dolo richiesto per l'integrazione della fattispecie delittuosa contestata.

P.Q.M.


visto l'art. 530 c.p.p.

revocato il D.P. n. 1038/12, in data 9/10/2012, assolve dall'imputazione a lui ascritta, perché il fatto non costituisce reato.

Ferrara, 28.1.2015

Il Presidente est.

(Dott. Luca Majani)



DEPOSITATO in Cancelleria il 03.02.15  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO CANCELLIARIO  
Giovanna Barbieri